


30

1993/94-2023/24



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union

EUILAP LAB – Seminars


Copyright in the Digital Age

**Authorship, Creation and
Originality in EU law**

Case C-5/08 – Infopaq I

Dott.ssa Francesca De Luca

11/04/2024



Infopaq International A/S

azienda che opera a livello globale, con sede in Europa specializzata in media, pubblicità, analisi e consulenza.

Fornisce servizi di monitoraggio dei media, sondaggi, tracking, valutazione delle notizie, analisi e consulenza.



In particolare offre

“[...] Redazione di sintesi di articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie riviste. Tale selezione di articoli avviene in funzione dei temi scelti dai clienti e viene attuata mediante un procedimento denominato “raccolta dati”. Le sintesi sono inviate ai clienti per posta elettronica.”

Danske Dagblades Forening (DDF)

associazione professionale dei quotidiani danesi

assiste i propri membri in tutte le questioni riguardanti i diritti d'autore.

2005: la DDF viene a conoscenza del fatto che Infopaq

- scansionava articoli di giornale,
- senza il consenso dei relativi titolari dei diritti,
- per scopi commerciali (Servizio a pagamento - redazione di sintesi di articoli selezionati su richiesta dei clienti tramite parole chiave)

Secondo la DDF ➡ il consenso dei titolari dei diritti degli articoli era essenziale per elaborare gli stessi tramite il suddetto processo.

L'associazione danese fa causa a Infopaq.

In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

- scomponibile in 5 fasi;
- comporta 4 atti di riproduzione di articoli di giornale.

1) i collaboratori della società Infopaq registrano manualmente in una banca dati elettronica le pubblicazioni.




In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

2) **digitalizzazione** delle pubblicazioni mediante scansione.

La parte della pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima dell’inserimento della pubblicazione nello scanner.

Segue la produzione di un file formato TIFF (Tagged Image File Format) per ciascuna pagina della pubblicazione.

Alla fine di tale operazione, il file TIFF viene trasferito su un server OCR (Optical Character Recognition) (riconoscimento ottico dei caratteri)




In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

3) Il server OCR converte il file TIFF in dati che possono essere facilmente utilizzabili dall'utente.

Nel corso di tale procedimento, l'immagine di ciascun carattere è convertita in codice digitale che indica al computer il tipo di carattere.

Tali dati sono memorizzati in forma di **file di testo** che possono poi essere letti da qualsiasi programma di elaborazione testi.

Dopo questa trasformazione il file TIFF viene cancellato.




In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

4) Il file di testo viene analizzato per ricercarvi le parole chiave predefinite. Di volta in volta, viene generato un file che indica il titolo, la sezione e il n. di pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un valore, espresso percentualmente da 0 a 100, per indicare la posizione di tale parola chiave nel testo, agevolando in tal modo la lettura dell’articolo.

La parola chiave è riportata con le 5 parole chiave che la precedono e le 5 parole che la seguono (“l’estratto composto da 11 parole”).

Dopo questa fase il file di testo viene cancellato.



In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

5) Il procedimento di raccolta dati si conclude con la stampa di una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave.

es. di scheda:

“4 novembre 2005 - *Dagbladet Arbejderen*, pag. 3:

TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che dovrebbe essere acquisito da”



Secondo Infopaq il procedimento di “raccolta dati” non è un’attività che richiede il consenso dei titolari dei diritti d’autore sulle pubblicazioni

Questioni pregiudiziali

L'Højesteret (Corte suprema danese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali:

“1) Se la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, possano essere considerate atti di riproduzione protetti dall'art. 2 della direttiva [2001/29].”

il diritto di riproduzione (parziale) e la nozione di opera proteggibile

La nozione di riproduzione parziale ai sensi della dir. 2001/29 deve essere interpretata nel senso che include atti di memorizzazione informatica di estratti di 11 parole nonché di stampa di tali estratti su supporto cartaceo?

La dir. 2001/29 non definisce né la nozione di “riproduzione”, né quella di “riproduzione in parte”.

L’art. 2, lett a), della stessa prevede che gli autori dispongano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere.

Tutela del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione → oggetto:
un’”opera”.

il parametro della creatività delle opere dell'ingegno

già dall'art. 2, commi 5° e 8° della Convenzione di Berna: la protezione di taluni elementi in quanto opere letterarie o artistiche presuppone che costituiscano **creazioni intellettuali**.

art. 1, n. 3, della dir. 91/250,

art. 3, n.1, della dir. 96/9,

art. 6, della dir. 2006/116,

opere quali software, banche dati o fotografie sono tutelate dal diritto d'autore solo qualora siano **opere originali**, ossia **rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell'autore**.

il parametro della creatività delle opere dell'ingegno

Nell'istituire un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore, la dir. 2001/29 si basa, sul medesimo principio, come emerge dai suoi considerando 4°, 9°, 10°, 11° e 20°.

Il diritto d'autore ai sensi dell'art.2, lett. a), della direttiva 2001/29 può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto che abbia **carattere di originalità**, ossia **rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell'autore**.

il parametro della creatività delle opere dell'ingegno

può parlarsi di **opera** e di **creatività** anche con riferimento a **estratti di 11 parole?**

Nulla nella direttiva 2001/29 ovvero in un'altra direttiva applicabile in materia lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello dell'opera nel suo complesso.

Ne discende che esse sono **tutelate dal diritto d'autore laddove partecipino, in quanto tali, all'originalità dell'opera nel suo insieme.**

il parametro della creatività delle opere dell'ingegno

Le diverse parti di un'opera beneficiano quindi di una tutela ai sensi dell'art. 2, lett. a), della dir. 2001/29 **a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa.**

Portata tutela: dal 9° e dal 10° considerando della dir. 2001/29 obiettivo principale della stessa è quello di instaurare un alto livello di protezione in favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, anche in occasione della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare la loro attività creativa e artistica.

il parametro della creatività delle opere dell'ingegno

In un'identica prospettiva, il 21° considerando della dir. 2001/29 richiede che gli atti coperti dal diritto di riproduzione siano intesi in senso ampio.

Di conseguenza, la tutela conferita dall'art. 2 della dir. 2001/29 deve avere un'ampia portata.

Gli **articoli di giornale**:

la creazione intellettuale del loro autore risulta di norma

- dalla **modalità con cui è presentato l'argomento**,
- nonché **dall'espressione linguistica**.

Nella causa principale, è pacifico che gli articoli di giornale rappresentano, in quanto tali, **opere letterarie** che rientrano nell'ambito d'applicazione della dir. 2001/29.

Gli articoli di giornale

Quanto agli elementi di tali opere che sono oggetto della tutela stessa, si deve rilevare che esse sono **composte da parole** le quali, **isolatamente considerate**, **NON** rappresentano, in quanto tali, **una creazione intellettuale dell'autore** che le impiega.

È solo mediante

- **la scelta,**
- **la disposizione**
- **e la combinazione**

di tali parole che si consente all'autore di **esprimere il proprio spirito creativo** **in maniera originale** ottenendo un risultato che costituisca una creazione intellettuale.

Gli articoli di giornale

Le parole in quanto tali non rappresentano elementi che beneficino di tutela.

Non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano **idonee a trasmettere al lettore l'originalità di una pubblicazione quale un articolo di giornale**, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione della creazione intellettuale dell'autore di tale articolo.

Simili frasi o simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela prevista dall'art. 2, lett. a), della dir. 2001/29.

La riproduzione di un estratto di un'opera protetta che, come gli estratti di cui trattasi nella causa principale, **comprenda 11 parole consecutive dell'opera stessa**, può rappresentare una **riproduzione parziale**, ai sensi dell'art. 2 della dir. 2001/29, qualora un simile estratto contenga un elemento dell'opera che, in quanto tale, **esprima la creazione intellettuale dell'autore**, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

Il procedimento di raccolta dati impiegato dalla Infopaq consente la **cattura di molteplici estratti delle opere protette.**

Tale procedimento, infatti, riproduce un estratto composto da 11 parole ogni volta che nell'opera di cui trattasi compare una parola chiave e, inoltre, esso trova spesso applicazione con riferimento a svariate parole chiave, dal momento che taluni clienti chiedono alla Infopaq di redigere sintesi in base a criteri multipli.

In tal modo, detto procedimento aumenta la possibilità che la Infopaq effettui riproduzioni parziali ai sensi dell'art. 2, lett. a), della dir. 2001/29, in quanto l'accumulo di tali estratti può comportare la **ricostruzione di ampi frammenti, idonei a riflettere l'originalità dell'opera in questione,** contenendo un numero di elementi tali da esprimere una creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa.

la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un'opera tutelata composto da 11 parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2001/29, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

